



**Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale**

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 852621 - fax +39 06 85303079  
[www.fiom.cgil.it](http://www.fiom.cgil.it) - e-mail: [protocollo@fiom.cgil.it](mailto:protocollo@fiom.cgil.it)



UFFICIO SINDACALE

**PROTOCOLLO: MS/II/2013/1225**

**OGGETTO: TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE LAVORATORI ESODATI**

*Roma, 23 aprile 2013*

**Alle Fiom regionali**

**Alle Fiom territoriali**

**Alla Segreteria-apparato Fiom**

---

Care compagne e cari compagni

**vi segnaliamo che il termine ultimo e tassativo per la presentazione delle domande alle Direzioni Territoriali del Lavoro da parte dei lavoratori esodati (e relativo ai 55.000) è il prossimo **21 maggio 2013**.**

In allegato trasmettiamo:

- le note Fiom - 11 ottobre 2012 e 18 gennaio 2013 - sugli esodati, con il decreto,
- la nota a cura del dipartimento Welfare della CGIL Nazionale del 22 aprile 2013 ,
- messaggio Inps n. 4678 del 18 marzo 2013,
- messaggio Inps n. 5445 del 2 aprile 2013,
- messaggio Inps n. 5673 del 5 aprile 2013.

Cari saluti.

PER L'UFFICIO SINDACALE

*Michela Spera*

*Allegati: documentazione*



## Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

---

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 852621 - fax +39 06 85303079

[www.fiom.cgil.it](http://www.fiom.cgil.it) - e-mail: [protocollo@fiom.cgil.it](mailto:protocollo@fiom.cgil.it)



**UFFICIO SINDACALE**

**PROTOCOLLO: MS/II/2012/2936**

**OGGETTO: DECRETO ATTUATIVO ESODATI**

*Roma, 11 ottobre 2012*

**ALLE STRUTTURE FIOM**

**ALL'APPARATO NAZIONALE FIOM**

**ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FIOM**

---

care compagne e cari compagni,

in allegato trasmettiamo il testo, firmato dai ministri interessati, del decreto sui lavoratori esodati e relativo ai 55.000 lavoratori per i quali, da agosto 2012 si attendevano le norme attuative; sono, di conseguenza, definite le disposizioni per individuare i lavoratori interessati al mantenimento dei requisiti a prima delle modifiche legislative sulle pensioni introdotte con la legge n. 201 (legge Fornero).

L'attuale intervento è il terzo nei confronti di lavoratori in mobilità che, per effetto dell'allungamento della pensione prevista dalle nuove norme, rimangono senza lavoro e senza pensione; i lavoratori "esodati":

il primo intervento, relativo a 10.000 lavoratori salvaguardati, ha interessato i lavoratori che hanno subito la prima modifica, quella di agosto 2011, con l'allungamento delle finestre;

il secondo decreto, relativo a 65.000 lavoratori, ha interessato i lavoratori messi in mobilità con accordo sindacale stipulato entro il 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti di pensione con le vecchie decorrenze entro il periodo di fruizione della mobilità.

Il decreto in allegato, firmato in questi giorni, interessa complessivamente 55.000 lavoratori che mantengono i requisiti per il raggiungimento della pensione con la vecchia norma e per i quali:

- è stato raggiunto un accordo sindacale, in sede ministeriale ed entro il 31 dicembre 2011, finalizzato alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali;

- non siano stati dimessi e collocati in mobilità alla data del 4 dicembre 2011;
- maturino il requisito pensionistico nell'arco della fruizione della mobilità.

Il decreto è stato firmato dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell'Economia ma ad oggi non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il testo può essere utile alle strutture Fiom per chiarire, a fronte di richieste, gli aventi diritto; mentre invece per poter dare le indicazioni necessarie ai lavoratori sulle decorrenze previste dal decreto stesso si deve attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

P. L'UFFICIO SINDACALE

*Michela Spera*

*Allegati: testo del decreto attuativo sugli esodati (8 pagine)*



## Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

---

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 852621 - fax +39 06 85303079  
[www.fiom.cgil.it](http://www.fiom.cgil.it) - e-mail: [protocollo@fiom.cgil.it](mailto:protocollo@fiom.cgil.it)



UFFICIO SINDACALE

**PROTOCOLLO: MS/II/2013/0149**

**OGGETTO: DECRETO ATTUATIVO ESODATI**

*Roma, 18 gennaio 2013*

**Alle Fiom regionali**

**Alle Fiom territoriali**

**Alla Segreteria-apparato Fiom**

---

Care compagne e cari compagni

vi informiamo che lo scorso 9 gennaio 2013 sono state concluse, da parte degli organi di controllo - ministero dell'Economia e delle Finanze e Corte dei Conti -, le autorizzazioni necessarie al decreto Ministeriale sui lavoratori esodati e relativo ai 55.000.

Il decreto deve ora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

In allegato trasmettiamo:

- il testo del decreto da cui risultano le autorizzazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanza e della Corte dei Conti,
- la nota Fiom sul decreto già trasmessa lo scorso ottobre 2012

PER L'UFFICIO SINDACALE

*Michela Spera*

*Allegati: decreto (8 pagine) + nota (2 pagine)*

604

CORTE DEI CONTI



0036630-07/11/2012-SCCLA-Y31PREV-A



Handwritten initials and signatures

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
10. OTT. 2012
18774 TER

Corte dei conti  
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MIUR, MIBAC  
MIN.SALUTE e MIN. LAVORO

*Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

- 9 GEN 2013

Reg. .... *A* ..... foglio *68* *di* *Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Cons. Riccardo VENTRE

VISTO l'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 6, comma 2-*quater*, primo periodo e comma 2-*septies* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14,

VISTI l'articolo 6, comma 2-*ter*, nonché l'articolo 6-*bis* del citato decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni;

VISTO l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, in base al quale, ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai sopra citati commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e dai menzionati commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al suindicato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

*Ma*





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14 lettera d), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

VISTO il comma 2, primo periodo, del surrichiamato articolo 22 del decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 2012, laddove dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n.95 del 2012, sono definite le modalità di attuazione del precedente comma 1 dell'articolo 22;

VISTI, altresì, il secondo e del il terzo periodo del comma 2 del summenzionato articolo 22, laddove è previsto che l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 del medesimo articolo 22, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e che qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 22, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1;

TENUTO CONTO dell'elaborazione effettuata dall'INPS - per le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e dalla Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - per la lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 22 - sulla base dei relativi elementi amministrativi di competenza, elaborazioni trasposte nella tabella riportata nel presente decreto, che hanno consentito di verificare la congruità del limite numerico indicato dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 2012, con riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna delle categorie dei soggetti beneficiari ivi elencate

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, individuando, alla tabella di cui al successivo articolo 6, la ripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 del medesimo articolo 22, nel limite dei 55.000 soggetti ivi complessivamente previsti.

Art. 2

1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, alle seguenti condizioni, indicate dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135:





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

a) lettera a) del citato articolo 22, comma 1:

- lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli interessati ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, con raggiungimento dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n.223 del 1991;

b) lettera b) del citato articolo 22, comma 1:

- lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 non dovevano essere titolari della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n.662. Il diritto di accesso degli interessati ai predetti Fondi deve essere stato previsto da accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011, e fermo restando che tali lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino ai 62 anni di età;

c) lettera c) del citato articolo 22, comma 1:

19  
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 che devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

- i lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) lettera d) del citato articolo 22, comma 1:

- lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

- gli interessati devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

2. I lavoratori di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede è indicata al successivo articolo 4.

Art. 3

1. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, le imprese che hanno stipulato, entro il 31 dicembre 2011, i relativi accordi governativi, comunicano, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:

a) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento;

b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l'elenco nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.

2. L'INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese di cui al comma 1, che sono trasmesse all'Istituto dalla Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 15 giorni dal ricevimento, ammette - sulla base della data di licenziamento - i lavoratori interessati al beneficio ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

#### Art. 4

1. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
- b) in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, sono istituite specifiche Commissioni per l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.

4. Le Commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore provinciale della Sede dello stesso Istituto.

5. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 3 non sono previsti oneri a carico della Pubblica amministrazione.

#### Art. 5

1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica.

2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto l'interessato può presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 6

1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è determinato in 55.000 unità, ripartite come segue:

Tipologia di soggetti	Contingente Numerico
lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 [articolo 2, comma 1, lett. a), del presente decreto]	40.000
Fondi di solidarietà [articolo 2, comma 1, lett. b), del presente decreto]	1600
Prosecutori volontari [articolo 2, comma 1, lett. c), del presente decreto]	7.400
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 [articolo 2, comma 1, lett. d) del presente decreto]	6.000
TOTALE	55.000

ART. 7

Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, **8 OTT. 2012**

*Mauro Jona*

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

*Enrico Cuccia*

Il Ministro dell'economia e delle finanze





**Lavoratori salvaguardati:  
messaggi INPS e nota del Ministero del Lavoro.  
Per i lavoratori con accordi individuali o collettivi di  
incentivo all'esodo il termine tassativo di  
presentazione delle domande alle DTL è il 21 maggio  
2013.**

**Rita Cavaterra e Sandro Del Fattore**

**Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti**

Con messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013 la Direzione Generale dell'INPS ha fornito le prime istruzioni operative per la salvaguardia di 55.000 lavoratori prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135. Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 21 gennaio 2013 è stato finalmente pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) del 8 ottobre 2012 relativo alla tipologia dei lavoratori interessati e ai criteri di ammissione alla salvaguardia.

In base a quanto previsto dal decreto risultano salvaguardati 40.000 lavoratori in mobilità ordinaria e mobilità lunga, 1.600 titolari di prestazioni straordinarie a sostegno del reddito a carico dei Fondi di solidarietà di settore, 7.400 proscrittori volontari, 6.000 lavoratori con accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile, o accordi collettivi di incentivo all'esodo.

Lavoratori salvaguardati	Criteri di ammissione alla salvaguardia
Lavoratori in mobilità ordinaria	Accordi stipulati in sede governativa alla data del 31 dicembre 2011 Cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità in data precedente, pari o successiva al 4 dicembre 2011 Perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria
Lavoratori in mobilità lunga	Accordi stipulati in sede governativa alla data del 31 dicembre 2011 Cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità in data precedente, pari o successiva al 4 dicembre 2011
Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore	Accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 Essere titolari della prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011. In tal caso gli interessati restano a carico del Fondo fino al compimento del 62esimo anno di età
Proscrittori volontari	Autorizzati ai versamenti volontari alla data del 4 dicembre 2011
Proscrittori volontari	Perfezionamento della decorrenza della pensione entro il <b>6 Gennaio 2015</b>

	<p>Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011</p> <p>Nessuna attività lavorativa prestata dopo l'autorizzazione</p>
<p>Accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del c.p.c., o accordi collettivi di incentivo all'esodo</p>	<p>Cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011</p> <p>Perfezionamento della decorrenza della pensione entro il <b>6 gennaio 2015</b></p> <p>Nessuna attività lavorativa prestata dopo l'esodo.</p>

Per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga, le imprese che hanno stipulato accordi governativi entro il 31 dicembre 2011 sono tenute a comunicare al Ministero del Lavoro entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco dei lavoratori che saranno licenziati e posti in mobilità ordinaria o lunga nel corso dell'anno stesso, indicando per ogni lavoratore la data del licenziamento. Per i licenziamenti già avvenuti o che avverranno nell'anno 2013, quindi, le imprese erano tenute a fornire la predetta comunicazione al Ministero del lavoro entro il 31 marzo 2013. Entro la medesima data le imprese erano tenute a comunicare al Ministero del lavoro anche i licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2012 (la data del 20 febbraio prevista dal decreto è stata posticipata a seguito di precisazioni del Ministero del lavoro).

Il Ministero del Lavoro dovrebbe trasmettere all'INPS, entro 15 giorni dal ricevimento, l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati e/o da licenziare, attestando che detti elenchi scaturiscono da accordi governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011. L'INPS provvederà alla verifica della posizione assicurativa di ogni lavoratore per controllare il raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione. Il monitoraggio per l'individuazione dei potenziali beneficiari della salvaguardia sarà fatto sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Inps, nel messaggio 4678 del 18 marzo 2013, ha precisato che nel computo dei lavoratori in mobilità ordinaria devono essere considerati anche quelli per i quali interventi legislativi successivi hanno esteso l'applicazione della legge 223 del 1991: si tratta dei lavoratori licenziati da aziende di commercio (con più di 50 dipendenti e fino a 200), da aziende per l'espletamento di attività logistica (con più di 200 dipendenti o che occupino da 50 a 200 dipendenti), di lavoratori licenziati da agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (articolo 7, comma

7, legge 236/1993); dei lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate (art.1 bis del D.L. 249/2004, convertito nella legge 291/2004, così come integrato e modificato dal D.L.134/2008, convertito con modificazioni nella legge 166/2008); dei lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società derivate (art.2, comma 37 legge 203/2008).

L'INPS ha altresì precisato che la salvaguardia non opera nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità in deroga e dei lavoratori per i quali le imprese hanno sottoscritto accordi in sede non governativa (ad esempio accordi aziendali o regionali o comunque locali).

Inoltre l'INPS per i lavoratori in mobilità ordinaria ha precisato che il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, entro la quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato **alla data del 21 gennaio 2013**, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale del 8 ottobre 2012. Ciò vuol dire che l'INPS terrà in considerazione eventuali periodi di lavoro svolti prima del 21 gennaio 2013 ai fini del prolungamento del periodo di fruizione della mobilità entro il quale deve essere maturato il diritto a pensione, mentre eventuali periodi di lavoro a tempo determinato svolti successivamente al 21 gennaio serviranno, comunque, a prolungare la mobilità ma non verranno presi in considerazione ai fini della verifica del diritto a pensione.

### **Lavoratori titolari di assegno straordinario a carico dei fondi di settore da data successiva al 4 settembre 2011.**

Per tali lavoratori l'INPS ha precisato che gli assegni erogati dal Fondo di solidarietà del personale del credito e del personale del credito cooperativo, nonché del personale del gruppo Ferrovie dello Stato possono superare – per consentire la maturazione dei 62 anni di età -il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di settore, avendo i relativi Comitati Amministratori dei fondi stessi assunto in merito apposite delibere.

L'INPS ha inoltre ribadito quanto detto nel messaggio 20944 del 19 dicembre 2012: le domande presentate con decorrenza dell'assegno dal 1 febbraio 2013 hanno carattere di prenotazione e vengono acquisite dalle sedi solo dopo l'autorizzazione da parte della Direzione centrale pensioni.

Con messaggio n. 5673 del 5 aprile 2013 l'INPS ha preso atto di quanto è stato detto nella riunione che si è svolta il 25 marzo scorso tra ABI, Organizzazioni sindacali del credito e INPS. In tale riunione l'ABI ha illustrato i suoi dati: il numero complessivo delle posizioni salvaguardate sarebbe di 6223 persone, così suddivise: 5007 in uscita al 31 marzo, 950 in uscita al 30 aprile, 88 in uscita dopo il 30 aprile. Sostanzialmente i numeri delle uscite previste coinciderebbero con quelli delle posizioni salvaguardate dal decreto

interministeriale. Con il predetto messaggio l'Istituto ha, pertanto, modificato quanto aveva scritto nel precedente messaggio 3771 del 4 marzo 2013, comunicando che il contingente complessivo previsto per la categoria non è stato raggiunto e che l'Istituto provvederà ad autorizzare -previa verifica dei requisiti prescritti dalla legge - le domande di assegno straordinario fino alla decorrenza 1 luglio 2013 (cessazione del rapporto di lavoro il 30 giugno 2013).

Con l'anzidetto messaggio, inoltre, l'INPS ha precisato che continuerà ad effettuare l'attività di monitoraggio con cadenza mensile, anche oltre la decorrenza dell'assegno straordinario 1 luglio 2013, al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nel plafond assegnato.

### **Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari.**

Per gli autorizzati ai versamenti volontari il monitoraggio sarà fatto in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro precedente alla domanda di autorizzazione.

Per la mancata ripresa dell'attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione i lavoratori devono sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000. Tale dichiarazione sarà verificata dall'INPS sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati dell'Istituto.

Rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa fanno eccezione soltanto i lavori socialmente utili dal momento che tali lavori non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

L'INPS nel messaggio 4678 ha, inoltre, precisato che le autorizzazioni ai versamenti volontari relative a periodi di lavoro part-time nonché a periodi di sospensione del rapporto di lavoro non coperti da contribuzione (esempio aspettative non retribuite) non consentono ai lavoratori di beneficiare della deroga, visto che tali fattispecie non possono essere equiparate alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria relative a periodi di cessazione del rapporto di lavoro.

E' da rilevare che per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari e per i lavoratori con esodi individuali o collettivi l'INPS, nel messaggio 4678, ha stabilito che la data in cui deve essere maturata la decorrenza del trattamento pensionistico è quella del 6 gennaio 2015. Nella nostra precedente nota sull'argomento noi avevamo scritto 6 dicembre 2014. L'INPS da noi interpellato al riguardo afferma di poter dare questa interpretazione in base alla dizione letterale della norma che recita " entro il trentaseiesimo mese successivo al 6 / 12 /2011, data di entrata in vigore della legge n.201 del 2011" Si tratta di un'interpretazione favorevole ai lavoratori, ci auguriamo soltanto che l'INPS non abbia futuri ripensamenti al riguardo.

## **Lavoratori con accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo**

Per i lavoratori con accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo è di nuovo prevista (così come è stato per i 65.000) la domanda per l'accesso ai benefici da presentarsi alle Direzioni territoriali del lavoro entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale sulla Gazzetta ufficiale.

Le domande in questione quindi devono essere presentate **entro il 21 maggio 2013**. Solo in caso di accordi sottoscritti ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter la domanda va presentata alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stato sottoscritto l'accordo, mentre in tutti gli altri casi la domanda va presentata alla Direzione territoriale di residenza del lavoratore.

Resta confermata la possibilità di presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dal ricevimento di una risposta negativa da parte delle Direzioni territoriali del Lavoro. La richiesta di riesame deve essere presentata alla Direzione presso cui è stata presentata l'istanza. In alternativa alla richiesta di riesame è possibile presentare ricorso al Tar.

Vi ricordiamo che il Ministero del lavoro ha emanato la circolare applicativa del decreto il 25 gennaio (circolare n. 6 del 2013.) Con tale circolare il Ministero ha dato indicazioni per la costituzione delle Commissioni che dovranno esaminare le domande. **Il Ministero del lavoro ha ribadito che le domande devono essere presentate entro e non oltre il 21 maggio 2013 e che le Commissioni dovranno assumere le decisioni sulle istanze presentate dai lavoratori entro e non oltre il 20 giugno 2013** (trenta giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle istanze.) La circolare contiene anche tutta la modulistica. Alla domanda presentata dai lavoratori deve essere sempre allegata una copia di un documento di identità.

Con nota n. 0021011 del 4 aprile 2013 il Ministero del lavoro ha precisato che le domande relative alla salvaguardia dei 55000 **non** devono essere presentate da coloro che hanno già presentato domanda per i 65000 e che hanno ricevuto accoglimento della domanda stessa da parte delle DTL ma non sono rientrati nella salvaguardia per **incapienza numerica**.

Con il messaggio n.5445 del 2 aprile l'INPS aveva invece affermato che il riesame delle posizioni dei lavoratori con accordi individuali o collettivi le cui domande di accesso al beneficio siano state accolte dalle DTL sarebbe stato fatto non solo in caso di incapienza nel contingente numerico (nonostante il possesso di tutti i prescritti requisiti), ma anche nel caso di maturazione della decorrenza del trattamento pensionistico successivamente al 6 dicembre 2013 ed entro il 6 gennaio 2015.

**Poiché il messaggio dell'INPS prevede cose diverse rispetto alla nota del Ministero del lavoro (che peraltro da informazioni assunte non condivide la posizione espressa dall'INPS) riteniamo che per tutelare**

**i lavoratori sia necessario ripresentare la domanda alle DTL competenti entro il 21 maggio 2013 anche per coloro che hanno già ottenuto l'accoglimento dell'istanza ma maturano la decorrenza del trattamento pensionistico nel periodo che va dal 6 dicembre 2013 al 6 gennaio 2015. Alla nuova domanda deve essere allegato l'accoglimento relativo alla precedente istanza.**

### **Riunione delle Commissioni Entrate e Prestazioni del CIV dell'INPS con la Direzione pensioni (16 aprile 2013)**

Nella riunione la Direzione Pensioni ha dato le seguenti informazioni:

- 1) Il monitoraggio dei 65000 lavoratori salvaguardati è stato completato. Sono state inviate circa 60000 lettere. Non ci sono problemi di incapienza per nessuna categoria di lavoratori. Sono state spedite le lettere di certificazione della salvaguardia (l'INPS ha di nuovo ribadito che si tratta di lettere che certificano il diritto a pensione) a tutte le categorie di lavoratori ivi compresi gli esonerati dal servizio, i lavoratori in congedo per disabilità grave di un figlio, i lavoratori con accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo.
- 2) L'INPS sta ora procedendo a risolvere i casi individuali di lavoratori che non hanno ricevuto la lettera di salvaguardia e che invece hanno fatto presente all'Istituto di rientrare nelle fattispecie previste dalla deroga per i 65000. Risultano, inoltre, ancora in sospeso circa 300 pratiche di lavoratori IPOST per le quali l'Istituto sta procedendo manualmente.
- 3) Sono state liquidate 3950 pensioni a lavoratori salvaguardati, venerdì scorso sono partite le lettere per la decorrenza delle pensioni 1 luglio 2013.
- 4) Per quanto riguarda i lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, la Direzione ci ha detto che è alla firma del Direttore Generale un ulteriore messaggio di chiarimento alle sedi. L'INPS ha affermato che anche per questa categoria non c'è un problema di incapienza, ma solo di lavoratori che non hanno raggiunto la decorrenza del trattamento entro il 6 dicembre 2013. Nel messaggio di chiarimento che l'INPS sta per inviare alle sedi territoriali dovrebbe anche essere precisato che i lavoratori con esodi individuali e collettivi che hanno ricevuto o che riceveranno la lettera di certificazione della salvaguardia non devono più rioccuparsi fino alla decorrenza della pensione, altrimenti perdono il diritto alla deroga.
- 5) Per quanto riguarda i lavoratori in mobilità che non raggiungono il diritto

a pensione durante il periodo di fruizione della mobilità a causa dell'aumento dei requisiti relativo alla speranza di vita l'INPS è ancora in attesa della soluzione ministeriale (prolungamento della mobilità senza contributi). L'INPS ha anche chiesto al Ministero di trovare una soluzione per le donne che a causa dell'aumento dell'età pensionabile maturano i requisiti per il diritto a pensione fuori dal periodo di percezione della mobilità. Anche su questa questione il Ministero non ha ancora dato risposta.

- 6) Per quanto riguarda il decreto sui 55000 l'INPS ha affermato di aver cominciato il monitoraggio ma anche di non aver ancora ricevuto da parte del Ministero del lavoro gli elenchi dei lavoratori licenziati fino al 31 dicembre 2012 né quello dei lavoratori già licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2013. L'impegno assunto da Confindustria per facilitare il monitoraggio è quello di spedire gli elenchi anche all'INPS. L'INPS, in attesa della validazione degli elenchi da parte del Ministero del lavoro, potrà comunque cominciare a verificare le posizioni assicurative dei singoli lavoratori.
- 7) Abbiamo chiesto notizie in merito al decreto sui 10130 lavoratori salvaguardati, dopo il parere positivo espresso sul decreto stesso dalle Commissioni speciali della Camera e del Senato che hanno richiesto modifiche..Ci hanno detto di non avere alcuna notizia e di essere in attesa delle decisioni dei Ministeri competenti.
- 8) Abbiamo chiesto anche se avessero notizie in merito al decreto sul prolungamento dell'indennità di mobilità e degli assegni straordinari per l'anno 2013. Ci hanno detto che il Ministero del lavoro ci sta lavorando, ma ci hanno anche confermato che il MEF ha intenzione di ribadire l'interpretazione restrittiva già data nel decreto sul prolungamento relativo all'anno 2012. Ricordiamo che in tale decreto non si parlava più di accordi sottoscritti entro la data del 30 aprile 2010, così come scritto nella legge 122/2010, bensì di lavoratori cessati dal lavoro alla data del 30 aprile 2010. L'anno scorso la cosa poteva essere ininfluenza vista la durata del periodo di mobilità (tre anni per il Nord e quattro per il Sud), ma se anche per il 2013 restasse tale ulteriore vincolo imposto dal MEF sarebbero moltissimi i lavoratori che resterebbero anche per lunghi periodi senza alcun sostegno economico e senza pensione, esempio tutti i lavoratori cessati dal 1 maggio 2010 in poi.

Roma 22 aprile 2013

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Pensioni***

***Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito***

***Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici***

***Direzione Centrale Organizzazione***

***Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap***

***Direzione Prestazioni Previdenziali Gestione ex Enpals***

**Roma, 18-03-2013**

**Messaggio n. 4678**

Allegati n.5

**OGGETTO: Salvaguardia ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 2012 (c.d. salvaguardia dei 55.000).**

**AI DIRETTORI REGIONALI  
AI DIRETTORI TERRITORIALI**

L'articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (allegato 1), fermo restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dall'articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, dall'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012 e del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, continuano ad applicarsi a 55.000 soggetti appartenenti alle sottoindicate categorie di lavoratori, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31

dicembre 2011.

Il comma 2 del predetto articolo 22 ha, altresì, stabilito che l'Istituto provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico di 55.000 domande di pensione, l'Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.

L'articolo 24 del decreto legge in argomento ha altresì previsto, per gli anni 2012, 2013 ed a decorrere dal 2014, la copertura finanziaria annuale degli oneri derivanti dall'articolo 22.

Come previsto dal comma 2 del citato articolo 22, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 2012 (allegato 2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, ha definito le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento.

Con il presente messaggio, a scioglimento della riserva formulata al punto 6 del messaggio n. 13343 del 9 agosto 2012, si forniscono le prime istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni in oggetto.

## 1. Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia

Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 2 del decreto interministeriale dell'8 ottobre 2012 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

<b>Lavoratori di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012 e del decreto interministeriale dell'8 ottobre 2012</b>	<b>Criteri di ammissione alla salvaguardia</b>
a) lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali	Accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011  Cessazione dall'attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011  Perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991
b) lavoratori per i quali era previsto da accordi l'accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996	Accordi stipulati alla data del 4.12.2011  Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011  Permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età
c) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della	Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011

contribuzione	Non rioccupati dopo l'autorizzazione Con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015
d) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro: - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile ovvero - in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale	Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011 Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015

L'articolo 6 del citato decreto interministeriale dell'8 ottobre 2012 ha ripartito come segue il numero complessivo dei 55.000 soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

Tipologia di soggetti	Contingente numerico
Lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 (lett. a)	40.000
Fondi di solidarietà (lett. b)	1.600
Prosecutori volontari (lett. c)	7.400
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 (lett. d)	6.000
<b>TOTALE</b>	<b>55.000</b>

Con riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettere da a) a d), della legge n. 214 del 2011 ed all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto interministeriale dell'1.6.2012 (allegato 3), rimasti esclusi dal beneficio di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000), le Sedi avranno cura di riesaminare le relative posizioni verificando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell'8.10.2012 ai fini del riconoscimento del relativo beneficio (c.d. salvaguardia dei 55.000).

Le Sedi avranno altresì cura di segnalare, tramite la casella di posta elettronica dedicata di cui al successivo punto 7 del presente messaggio, i nominativi dei lavoratori in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della c.d. salvaguardia dei 55.000 non inseriti nell'applicativo MONITORAGGIO 65MILA.

## **2. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati (art. 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012)**

### **2.1 Lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31.12.2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali (art. 22, comma 1, lettera a))**

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 40.000 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Potenziati destinatari della salvaguardia sono i lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultano cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali maturano i requisiti per il pensionamento, vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della medesima legge.

Nel computo di detti lavoratori devono essere considerati anche quelli ai quali è stata estesa, da disposizioni legislative successive, l'applicazione della legge n. 223 del 1991, più precisamente:

1) l'articolo 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ai lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200, ( tali lavoratori sono indicati in procedura dsweb con codice intervento 013, per effetto della data di licenziamento fino al 30.12.2012), da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (tali lavoratori sono indicati in procedura dsweb con codice intervento 014, per effetto della data di licenziamento fino al 30.12.2012);

2) l'art. 1 bis del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291 integrato e modificato dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166 relativo ai lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate (in procedura dsweb indicati con codice intervento 562);

3) l'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 relativo ai lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società da queste derivate (in procedura dsweb indicati con codice intervento 561).

Ai lavoratori di cui al presente punto destinatari del beneficio in parola continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata.

Atteso che la prestazione dell'indennità di mobilità può essere sospesa nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, si precisa che il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria - entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento - deve essere verificato tenendo conto della data del 21 gennaio 2013, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto interministeriale dell'8 ottobre 2012.

Pertanto, gli eventuali periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità, successivi al 21 gennaio 2013, non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono maturare i requisiti per il pensionamento.

Ne consegue anche che i periodi di sospensione non potranno in ogni caso essere considerati, ai fini della determinazione del periodo di fruizione, per i lavoratori licenziati successivamente alla predetta data del 21 gennaio 2013.

Si specifica, inoltre, che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola, posto che la norma di legge in

argomento si riferisce ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991 e dunque alla sola indennità di mobilità ordinaria. Al riguardo, si fa rinvio ai chiarimenti forniti al punto 1 del messaggio n. 3890 del 5 marzo 2013.

Si precisa infine che i lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato accordi in sede non governativa (per es: accordi aziendali o regionali o comunque locali) sono esclusi dalla presente salvaguardia.

Con riferimento ai lavoratori in esame, l'articolo 3 del decreto interministeriale dell'8 ottobre 2012 ha disposto che le imprese comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:

- entro il **20 febbraio 2013** e cioè entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento;

- entro il 31 marzo di ogni anno successivo al 2012 l'elenco nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.

Detti elenchi di lavoratori dovranno essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, utilizzando un file Excel che dovrà esporre i dati secondo il modello di cui all'allegato 4.

Tale modello sarà debitamente pubblicato nei siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Inps, nei quali sarà specificato l'indirizzo elettronico presso cui inviare detto file.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro provvederà successivamente a trasmettere all'Istituto, entro 15 giorni dal ricevimento, l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati e/o da licenziare, attestando che detti elenchi scaturiscono da accordi governativi stipulati entro il 31.12.2011.

L'Istituto al ricorrere dei prescritti requisiti, ammette, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, i nominativi dei lavoratori in essi contenuti alla procedura di monitoraggio per l'identificazione dei potenziali destinatari della salvaguardia in argomento.

## **2.2 Lavoratori per i quali era previsto da accordi stipulati alla data del 4.12.2011 l'accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 (art. 22, comma 1, lettera b))**

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.600 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011, sulla base di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011.

Per tali lavoratori è prevista la permanenza a carico dei citati Fondi fino a 62 anni di età, ancorché gli stessi maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previdenti.

Per gli assegni erogati dai Fondi di solidarietà del personale del credito e del personale del credito cooperativo, nonché del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato, la scadenza dell'assegno - esclusivamente per consentire la maturazione dei 62 anni di età - può superare il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di settore, avendo i relativi Comitati

amministratori assunto in merito apposite delibere.

Come comunicato al punto 4) del messaggio n. 20944 del 19.12.2012, le domande presentate con decorrenza assegno straordinario dal 1° febbraio 2013 hanno carattere di prenotazione e sono acquisite dalle Sedi solo dopo l'autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.

Dal monitoraggio effettuato per l'individuazione - tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da data successiva - dei destinatari della normativa in deroga, è risultato che i due contingenti numerici dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, pari rispettivamente a 17.710 unità e 1.600 unità, che possono usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della normativa previgente la riforma per l'accesso la pensionamento, è da considerarsi esaurito con la decorrenza 1° aprile 2013 (cfr. messaggio n. 3771 del 4 marzo 2013).

Tuttavia, la Direzione centrale pensioni continuerà ad effettuare l'attività di monitoraggio illustrata nel citato messaggio del 19 dicembre 2012, con cadenza mensile, al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nel plafond assegnato.

Poiché con riguardo al secondo contingente (pari a 1.600 unità) la legge n. 135/2012 prevede un termine iniziale (anno 2014) per la relativa copertura finanziaria, ma non un termine finale, le Sedi potranno prendere in considerazione anche le domande di assegno straordinario finalizzato alla pensione in deroga con decorrenza successiva al 31 dicembre 2019.

### **2.3 Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 22, comma 1, lettera c))**

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 7.400 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente al 4 dicembre 2011 che:

- perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011);
- non hanno ripreso alcuna attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ad eccezione dello svolgimento di lavoro socialmente utile che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro (cfr. punto 2.4 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012);
- possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011.

La condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, deve essere resa nota dall'interessato mediante la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e verificata sulla base delle informazioni delle banche dati nella disponibilità dell'Istituto. A tal riguardo si fa rinvio a quanto chiarito al punto 3 del messaggio n. 1500 del 24.1.2013.

Si precisa che le autorizzazioni ai versamenti volontari relative a periodi di lavoro part-time (art. 8 del d.lgs. n. 564 del 1996), nonché, a periodi di sospensione del rapporto di lavoro non

coperti da contribuzione (es. aspettative non retribuite), non potendo essere equiparate alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria relative a periodi di cessazione del rapporto di lavoro, non consentono ai lavoratori autorizzati di beneficiare della salvaguardia in esame (vedi punto 2.4.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012).

## **2.4 Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo (art. 22, comma 1, lettera d))**

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.000 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Potenziati destinatari della salvaguardia sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31.12.2011:

- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c.,  
ovvero,
- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,

a condizione che:

- successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non si sono rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa;
- risultano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6.12.2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6.1.2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011);
- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulta da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero, altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto gli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale dell'8 ottobre 2012 hanno disposto quanto segue.

Le istanze di accesso al beneficio di cui alla norma in esame, corredate dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, devono essere presentate **entro il 21 maggio 2013** (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale dell'8 ottobre 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21.1.2013) alle Direzioni territoriali del lavoro innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali, ovvero, in caso di accordi collettivi, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza dei lavoratori cessati.

Per l'esame delle predette istanze sono istituite specifiche Commissioni presso le competenti Direzioni territoriali del lavoro.

Dette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell'Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.

Le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni vengono comunicate con tempestività all'Inps, anche con modalità telematica.

Avverso i provvedimenti delle Commissioni l'interessato può presentare riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

Con riferimento alla categoria di lavoratori di cui al presente punto si fa rinvio ai chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 6 del 25 gennaio 2013 (allegato 5).

In particolare, nella predetta circolare è stato chiarito che *"la procedura di cui alla presente Circolare è da considerarsi altra e diversa rispetto a quella contenuta nella circolare n. 19/2012 in quanto risulta essere diversa la normativa di riferimento in base alla quale, in presenza dei requisiti richiesti, è possibile presentare ISTANZA di ammissione al beneficio, il cui contingente numerico è stabilito dal D.I. 8 ottobre 2012."*

Pertanto, i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, della legge n. 14 del 2012 ed all'articolo 2, comma 1, lett. g) e h), del decreto interministeriale dell'1 giugno 2012, le cui domande di accesso al beneficio di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, siano state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro e, tuttavia, siano rimasti esclusi (es. per incapienza del contingente numerico) dal predetto beneficio, sono tenuti a presentare istanza per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell'8 ottobre 2012, alle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro entro il 21 maggio 2013.

Ne deriva che le decisioni delle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro di accoglimento delle istanze presentate dai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, della legge n. 14 del 2012 ed all'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del decreto interministeriale dell'1 giugno 2012, rimasti esclusi dal beneficio di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, non sono utili per l'ammissione alla salvaguardia di cui all'articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell'8 ottobre 2012.

### **3. Disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze applicabili ai lavoratori salvaguardati.**

Ai lavoratori di cui ai punti 1 e 2 del presente messaggio continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

A tal riguardo si fa rinvio ai chiarimenti forniti con riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 ed all'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012:

- nell'allegato n. 4 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012;
- nei punti 1,2,3.1,3.2,4 del messaggio n. 20600 del 13.12.2012;
- nel punto 3 del messaggio n. 1500 del 24.1.2013.

### **4. Monitoraggio**

Con messaggio dedicato saranno illustrate le modalità applicative delle disposizioni in oggetto, nonché del riesame delle posizioni già trattate ai fini della salvaguardia disciplinata dal decreto interministeriale 1° giugno 2012.

### **5. Punto di Consulenza "Sportello Amico"**

Come noto, con i messaggi nn. 12196 e 12310 del 2012 sono state fornite le istruzioni operative per l'attivazione e gestione dei Punti di Consulenza "Sportello Amico" in favore dei

lavoratori interessati alla salvaguardia di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 ed all'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012.

Nel confermare le disposizioni già impartite, anche per le tipologie di lavoratori ammessi alla c.d. *salvaguardia dei 55.000* ed al fine di assicurare il corretto ed efficace svolgimento del servizio, si rammenta la necessità che:

- ? ciascuna struttura territoriale attivi almeno un punto di consulenza "Sportello Amico";
- ? l'orario di ricevimento dello sportello, conformemente a quanto stabilito con la circolare n. 66 del 2012, non sia inferiore a 28 ore settimanali per le Agenzie interne e complesse ed a 20 ore per le Agenzie territoriali.

## 6. Sinergie

Per quanto riguarda le sinergie tra le Sedi Inps, Gestione ex Inpdap, Gestione ex Enpals e le Direzioni territoriali del lavoro, anche alla luce di quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 6 del 25.1.2013, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei punti 3 e 3.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012 e nel punto 2 del messaggio 14907 del 14.9.2012.

In particolare, al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio di cui al precedente punto 4, i funzionari Inps componenti delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro trasmettono tempestivamente ai propri referenti regionali i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto di lavoro, natura individuale o collettiva dell'accordo di incentivo all'esodo) dei soggetti di cui al punto 2.4 del presente messaggio, le cui domande di accesso alla c.d. *salvaguardia dei 55.000* sono state accolte dalle predette Commissioni.

I referenti regionali provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati identificativi dei predetti soggetti ed all'invio dello stesso alla Direzione Centrale Pensioni, tramite la casella di posta elettronica di cui al successivo punto.

Resta fermo l'obbligo - di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale dell'8 ottobre 2012 ed alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 25 gennaio 2013 - delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro di comunicare all'Inps, anche con modalità telematica e preferibilmente a mezzo PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze di accesso al beneficio di cui all'articolo 22 della legge n. 135 del 2012 presentate dai soggetti di cui al punto 2.4 del presente messaggio.

## 7. Caselle di posta elettronica

Per la soluzione dei quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l'applicazione delle disposizioni in oggetto è stata istituita la casella di posta elettronica "Salvaguardia55@inps.it", priva di rilevanza esterna.

Pertanto, i predetti quesiti possono essere indirizzati, **esclusivamente per il tramite delle strutture regionali**, alle seguenti caselle di posta elettronica:

- a) [salvaguardia55@inps.it](mailto:salvaguardia55@inps.it);
- b) [dctrattpensuff1@inpdap.gov.it](mailto:dctrattpensuff1@inpdap.gov.it) per i lavoratori iscritti alla Gestione ex Inpdap;
- c) [dpp@enpals.it](mailto:dpp@enpals.it) per i lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals.

Sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.

Il Direttore Generale

Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Allegato N.4

Allegato N.5

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## ***Direzione Centrale Pensioni***

**Roma, 02-04-2013**

**Messaggio n. 5445**

**OGGETTO: Chiarimenti in materia di salvaguardia ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 135 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 55.000).**

Con il messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013, al punto 1, le Sedi sono state invitate a riesaminare le posizioni dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga, titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (di cui all'articolo 24, comma 14, lettere da a) a d), della legge n. 214 del 2011) rimasti esclusi dal beneficio di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell'8.10.2012 per il riconoscimento del beneficio (c.d. salvaguardia dei 55.000).

Ferme restando le disposizioni contenute nel su menzionato messaggio n. 4678, al fine di agevolare i tempi di definizione del monitoraggio di cui al comma 2 del citato articolo 22, si rende noto che il predetto riesame dovrà riguardare anche le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo (di cui all'articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14 del 2012 ed all'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del decreto interministeriale dell'1 giugno 2012) le cui domande di accesso al beneficio ex articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000) siano state accolte dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per i seguenti motivi:

a) possesso di requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6 dicembre 2011, comportano la decorrenza del trattamento pensionistico

successivamente al 6 dicembre 2013 ed entro il 6 gennaio 2015;

b) incapienza nel contingente numerico, nonostante il possesso di tutti i requisiti prescritti dai citati articoli 6 della legge n. 14 del 2011 e 2 del decreto interministeriale dell'1 giugno 2012.

Detto riesame dovrà essere effettuato in attesa della trasmissione da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro dei provvedimenti di accoglimento delle domande di accesso al beneficio di cui al più volte citato articolo 22 della legge n. 135 del 2012 da presentare entro il 21 maggio 2013.

Il Direttore Generale

Nori

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## ***Direzione Centrale Pensioni***

**Roma, 05-04-2013**

**Messaggio n. 5673**

**OGGETTO: Salvaguardia 65mila e 55mila. Attività di monitoraggio degli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito. Rilascio ulteriori autorizzazioni.**

Si fa seguito al messaggio n. 3771 del 4 marzo 2013, per comunicare che dall'attività di monitoraggio mensile delle domande di assegno straordinario presentate per i lavoratori che intendano avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze del trattamento pensionistico vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di riforma n. 214/2011, sono risultate - in conseguenza delle operazioni di certificazione da parte delle Sedi territoriali compiute fino alla data del 21 marzo 2013 e delle nuove comunicazioni pervenute dalle aziende esodanti - ulteriori disponibilità nel contingente complessivo (17.710 + 1.600) previsto per la categoria.

Pertanto, l'Istituto provvederà ad autorizzare – previa verifica dei prescritti requisiti di legge - le predette domande fino alla decorrenza assegno straordinario 1° luglio 2013.

Come indicato nel messaggio n. 20944 del 19 dicembre 2012, l'Istituto continuerà ad effettuare l'attività di monitoraggio con cadenza mensile, anche oltre la decorrenza assegno straordinario 1° luglio 2013, al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nel plafond assegnato.

Il Direttore Generale  
Nori